

Determina 10 marzo 2026, n. 1/2026/idr - DISA

DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEI POOL DI ENTI DI GOVERNO D'AMBITO PER LA VERIFICA DEI DATI DI QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL BIENNIO 2024-2025 AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI 637/2023/R/IDR E 581/2025/R/IDR

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INVESTIMENTI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 10 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A (di seguito: RQTI) come modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante

- “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR);
- le deliberazioni dell’Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, 15 marzo 2022, 107/2022/R/IDR e 6 febbraio 2024, 39/2024/R/IDR recanti l’avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR, relativamente ai bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023;
 - le deliberazioni dell’Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, 28 giugno 2023, 303/2023/R/IDR e 17 aprile 2025, 181/2025/R/IDR, recanti l’approvazione delle note metodologiche in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per i bienni di valutazione 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023;
 - le deliberazioni dell’Autorità 26 aprile 2022, 183/2022/R/IDR, 17 ottobre 2023, 477/2023/R/IDR e 27 maggio 2025, 225/2025/R/IDR, recanti i risultati finali dell’applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 (di seguito, rispettivamente: deliberazione 183/2022/R/IDR, deliberazione 477/2023/R/IDR e deliberazione 225/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2025, 347/2025/R/IDR, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2025, 425/2025/R/IDR, recante Avvio di procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 425/2025/R/IDR);
 - il documento per la consultazione 28 ottobre 2025, 470/2025/R/IDR, recante “Definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: documento per la consultazione 470/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell’Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4”;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 febbraio 2026, 40/2026/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al Titolo 7 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 40/2026/R/IDR);
 - la determina 26 marzo 2024, 1/2024-DTAC, recante “Definizione delle procedure per

la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 639/2023/R/IDR”;

- il Comunicato dell’Autorità 9 febbraio 2024, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2024)”;
- il Comunicato dell’Autorità 6 marzo 2025, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2025)”;
- il Comunicato dell’Autorità 27 gennaio 2026, recante “Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” - Pubblicazione versione preview file RQTI_2026 e Riepilogo_registri_2026”;
- il Comunicato dell’Autorità 18 febbraio 2026, recante “Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2026)”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l’identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell’implementazione;
- la citata deliberazione 917/2017/R/IDR, poi arricchita e aggiornata con la deliberazione 637/2023/R/IDR, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori (“M0-Resilienza idrica”, “M1-Perdite idriche”, “M2-Interruzioni del servizio”, “M3-Qualità dell’acqua erogata”, “M4-Adeguatezza del sistema fognario”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica”, “M6-Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori;
- a completamento delle misure prospettate per la regolazione della qualità tecnica, la deliberazione 637/2023/R/IDR, al comma 1.4, stabilisce che: “*Al fine di rafforzare l’attività di validazione dei dati trasmessi, a partire dalla raccolta dati da effettuarsi*

nell'annualità 2026 e successivamente a cadenze biennali, l'archivio di cui al precedente comma 1.3 dovrà essere verificato da un pool di Enti di governo dell'ambito, successivamente definito dall'Autorità, che include quello competente territorialmente per la gestione in considerazione. La mancata asseverazione, anche parziale, deve essere motivata e costituisce causa di esclusione dal meccanismo incentivante, per gli eventuali macro-indicatori interessati. In aggiunta alle motivazioni tecniche, anche la mancata trasmissione dei dati da parte del gestore con tempistiche tali da consentire le attività di validazione può costituire causa di esclusione dal medesimo meccanismo”.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- tenuto conto dell'esperienza maturata nelle attività istruttorie svolte nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione del meccanismo incentivante della qualità tecnica, conclusi con le deliberazioni 183/2022/R/IDR, 477/2023/R/IDR e 225/2025/R/IDR – rispettivamente per i bienni 2018-2019, 2020-2021 e 2022-2023 -, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione, l'Autorità ha pertanto previsto di introdurre una forma di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore del servizio idrico, da parte di un *pool* di EGA di territori diversi, nell'ottica di beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche, fermo restando il ruolo istituzionale dell'EGA territorialmente competente;
- con deliberazione 425/2025/R/IDR è stato avviato il procedimento per la definizione delle misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 637/2023/R/IDR, nell'ambito del quale procedere, tra l'altro, a precisare le modalità applicative dell'attività di verifica, dei dati messi a disposizione dal gestore servizio idrico, da parte di un *pool* di EGA di territori diversi, al fine di rafforzare i profili di comparabilità dei dati e accrescere la robustezza delle banche dati impiegate nella produzione dei dati oggetto di valutazione;
- con deliberazione 581/2025/R/IDR, in esito all'analisi dei contributi ricevuti in risposta al documento per la consultazione 470/2025/R/IDR, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica, preservando la stabilità dell'impostazione già tracciata e rinviando ad una fase successiva le valutazioni su profili di carattere più generale, definendo tra l'altro le modalità di svolgimento dell'attività di verifica dei dati di qualità tecnica da parte di un *pool* di EGA e conseguentemente, il nuovo termine perentorio per adempiere agli obblighi di trasmissione - da parte di ciascun EGA - dei dati richiesti dalla RQTI, differendo il citato termine dal 30 aprile 2026 al 30 giugno 2026;
- in particolare, con la citata deliberazione 581/2025/R/IDR è stata rimandata a successivi provvedimenti dell'Autorità la determinazione dei *pool* prevedendo, in particolare, che:
 - la composizione dei *pool* si basi sui seguenti criteri: i) partecipazione in funzione della numerosità di gestioni per le quali si ha competenza territoriale; ii) rotazione dei componenti ed equilibrio territoriale; iii) bilanciamento del

- carico di lavoro all'interno dei diversi *pool*, tenendo conto della numerosità delle gestioni e della complessità dei dati da verificare (articolo 41, comma 2);
- per esigenze di semplificazione amministrativa, all'interno di ogni *pool* sia identificato il soggetto coordinatore, responsabile dell'invio della relazione di verifica, scelto sulla base delle esperienze pregresse, anche in termini di *compliance* regolatoria (articolo 41, comma 3);
 - siano esclusi dalla designazione degli esperti per l'effettuazione dell'attività di verifica gli EGA che non abbiano svolto, nelle precedenti applicazioni del meccanismo incentivante, la prevista attività di validazione nel proprio territorio di competenza (articolo 41, comma 4).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito della raccolta dati RQTI_2024 – la cui modulistica è stata resa disponibile con il Comunicato del 9 febbraio 2024 – e successivamente nell'ambito delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità, per ciascuna gestione, ha acquisito dai pertinenti Enti di governo dell'ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'annualità 2023 e la relativa indicazione degli obiettivi da conseguire per il biennio 2024-2025 oggetto di applicazione del meccanismo di incentivazione sulla base di quanto riscontrato nell'anno finale, ai sensi del comma 1.5 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- nell'ambito della raccolta dati RQTI_2025 – la cui modulistica è stata resa disponibile con il Comunicato del 6 marzo 2025 - l'Autorità, per ciascuna gestione, ha inoltre acquisito dai pertinenti Enti di governo dell'ambito la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'annualità intermedia 2024;
- al fine di fornire alcuni strumenti di supporto all'adempimento delle previsioni di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, con il Comunicato del 27 gennaio 2026 l'Autorità ha reso disponibile una versione *preview* della modulistica per la ricognizione delle informazioni necessarie alla raccolta dati di qualità tecnica per l'anno 2025;
- nell'ambito della fase di test degli schemi di raccolta dei dati, sono stati rappresentati dagli *stakeholders* elementi utili alla finalizzazione dei medesimi;
- con deliberazione 40/2026/R/IDR è stato avviato il procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI);
- con il Comunicato 18 febbraio 2026 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito del procedimento volto allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione della qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per gli anni 2024 e 2025 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare la composizione dei *pool* secondo i criteri generali individuati all'articolo 41 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR come successivamente modificato e integrato;
- sia altresì opportuno individuare, all'interno di ogni *pool*, il soggetto coordinatore, responsabile dell'invio della relazione di verifica, scelto sulla base delle esperienze pregresse, anche in termini di compliance regolatoria;
- sia opportuno rappresentare la composizione dei *pool* e la designazione dei coordinatori nell'Allegato 1, anche allo scopo di fornire i primi elementi utili alla compilazione della modulistica richiesta, ai fini di ottemperare alla trasmissione dei dati di qualità tecnica, con specifico riferimento alla Relazione di verifica in *pool*, pur precisando che la suddetta designazione – effettuata sulla base della disponibilità dei dati dell'anno base, necessari ai fini dell'applicazione del meccanismo incentivante – non implica l'ammissione al meccanismo stesso, essendo quest'ultima determinata unicamente in esito alle verifiche istruttorie, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione 40/2026/R/IDR.

DETERMINA

1. di approvare la composizione dei *pool* e la designazione dei coordinatori nell'Allegato 1, con specifica evidenza delle gestioni coinvolte nella verifica da parte di ciascun *pool*;
2. di trasmettere la presente determina all'associazione ANEA;
3. di pubblicare la presente determina sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 10 marzo 2026

Il Direttore
Marco Delpero